

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1983

recante accettazione degli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di articoli sanitari di porcellana, originari della Cecoslovacchia e dell'Ungheria, e recante conclusione di detta procedura

(83/559/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,

considerando che :

A. Procedura

(1) Nel dicembre 1982 la Commissione ha ricevuto un ricorso presentato dalla N.V. Koninklijke Sphinx, Paesi Bassi, con il sostegno di altri produttori comunitari che, complessivamente, rappresentano tutta la produzione comunitaria del prodotto in oggetto. Il ricorso conteneva elementi di prova riguardo alle pratiche di dumping ed al notevole pregiudizio da esse derivante, i quali sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con un avviso pubbli-

cato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, la Commissione ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici, di porcellana, di cui alla voce ex 69.10 della tariffa doganale comune corrispondente al codice Nimexe 69.10-10, originari della Cecoslovacchia e dell'Ungheria, ed ha iniziato un'indagine.

- (2) La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti ed ha fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (3) Gli esportatori cecoslovacchi e ungheresi hanno espresso il loro punto di vista per iscritto ed hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi verbalmente.
- (4) La maggior parte degli esportatori e dei rappresentanti dei prodotti in oggetto hanno espresso il loro punto di vista per iscritto.
- (5) Nessun parere è stato presentato, né direttamente, né a nome degli acquirenti comunitari degli articoli sanitari.

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. C 87 del 29. 3. 1983, pag. 4.

- (6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione preliminare ed ha effettuato i seguenti controlli in loco:

Produttori comunitari:

- N.V. Koninklijke Sphinx, Paesi Bassi,
- Kerafina — N. Stasinopoulos SA, Grecia,
- Federazione dei produttori europei di articoli sanitari, Italia.

Produttori non comunitari:

- Öspag — Österr. Sanitär, Keramik- und Porzellan — Industrie AG, Austria.

Rappresentanti comunitari:

- Bergsing B.V. Agenturen, Paesi Bassi,
- H. Simons Agenturen B.V., Paesi Bassi.

- (7) La Commissione ha chiesto ed ottenuto relazioni scritte dettagliate dai produttori comunitari ricorrenti, dagli esportatori e dagli importatori ed ha controllato, ove necessario, le informazioni fornite.
- (8) L'indagine relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1982.

B. Valore normale

- (9) Per stabilire se le importazioni provenienti dalla Cecoslovacchia e dall'Ungheria sono effettuate in regime di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che tali paesi non hanno un'economia di mercato ed ha pertanto basato i suoi accertamenti sul valore normale di un paese ad economia di mercato.
- (10) A questo proposito, i ricorrenti hanno proposto di basare il raffronto sui prezzi austriaci all'esportazione; la proposta non è stata contestata.
- (11) La Commissione ritiene che in Austria, come nei paesi esportatori, non sussistano grandi differenze per quanto riguarda i processi produttivi e che la scala di produzione sia simile. In conclusione la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno e realistico determinare il valore normale in base ai prezzi austriaci all'esportazione nei paesi terzi.

C. Prezzi all'esportazione

- (12) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi effettivamente pagati o da pagare all'esportazione nella Comunità.

D. Raffronto

- (13) Paragonando il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che incidono sulla

comparabilità dei prezzi, soprattutto, di quelle qualitative, dovute alla qualità inferiore dei lavori e di smaltatura e di lucidatura dei prodotti importati, nonché di quelle relative alle condizioni variabili di consegna dei prodotti ai canali di vendita, ai pagamenti e ad altre condizioni di vendita, laddove i reclami in questi settori hanno potuto essere accertati in maniera soddisfacente. Tutti i raffronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica e tutte le parti hanno accettato gli adeguamenti effettuati.

E. Margini

- (14) Il suddetto esame preliminare dei fatti rivela l'esistenza di pratiche di dumping da parte della Czechoslovak Ceramics, Praga, Cecoslovacchia e della Ferunion, Budapest, Ungheria, i cui margini sono pari all'importo per il quale il valore normale stabilito in precedenza supera i prezzi all'esportazione nella Comunità. La media ponderata dei margini per i prodotti in questione e per ciascuno degli esportatori oggetto di indagine è la seguente:

Czechoslovak Ceramics, Praga, Cecoslovacchia:	26,99 %
Ferunion, Budapest, Ungheria:	25,98 %.

F. Pregiudizio

- (15) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità dei prodotti in oggetto provenienti dalla Cecoslovacchia e dall'Ungheria sono passati da 1 819 t a 3 126 t nel periodo 1978-1982 e che nei Paesi Bassi, il paese maggiormente colpito, la quota di mercato è passata da 5,7 % a 16,2 % nel periodo 1978-1982.
- (16) Nel periodo dell'indagine i prezzi di rivendita delle importazioni cecoslovacche e ungheresi sono stati inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari fino a un massimo rispettivamente del 49 e del 45 %. I prezzi di rivendita di queste importazioni sono stati inferiori a quelli necessari per coprire i costi sostenuti dai produttori comunitari e per fornire loro un utile adeguato.
- (17) L'industria comunitaria, nei confronti della quale si devono valutare gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, è l'intera industria comunitaria, in particolare i Paesi Bassi, il paese maggiormente danneggiato.
- (18) Le principali ripercussioni sull'industria comunitaria dovute alle importazioni effettuate in regime di dumping sono state la flessione della produzione, dello sfruttamento degli impianti, delle vendite e della quota di mercato e, soprattutto, una riduzione dei prezzi, perdite finanziarie, nonché un calo dell'occupazione.

(19) La produzione comunitaria è diminuita da 428 803 t a 381 693 t nel periodo 1978-1982, con un conseguente calo dello sfruttamento degli impianti, che è stato più accentuato nei Paesi Bassi dove è sceso dal 99 al 77 %. Per far fronte alla concorrenza delle importazioni cecoslovacche ed ungheresi effettuate in regime di dumping specialmente per le gamme dei modelli bianchi, vari produttori comunitari hanno rinunciato ad applicare i necessari aumenti di prezzo che avrebbero consentito loro di coprire i costi e di ottenere un utile adeguato.

Le vendite sul mercato comunitario sono diminuite da 407 834 t a 358 027 t nel periodo 1978-1982 e, di conseguenza, gli utili ricavati dai produttori comunitari sono stati erosi al punto che dal 1980 in poi tutti i produttori hanno subito delle perdite, quasi sempre molto elevate.

Dai dati sull'occupazione controllati dalla Commissione risulta un calo dell'8 % circa tra il 1978 e il 1982.

(20) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio è stato causato da altri fattori, quali il volume ed il prezzo di altre importazioni non oggetto di dumping o una modifica della domanda. È stato stabilito che la quota di mercato detenuta dalle importazioni totali provenienti da tutti gli altri paesi ha mantenuto costantemente un valore del 3 % circa.

Inoltre, nella Comunità il consumo è diminuito del 12 % circa tra il 1978 e il 1982. È stato tuttavia stabilito che detta diminuzione ha inciso maggiormente sulla produzione comunitaria che sulle importazioni oggetto di dumping: queste ultime sono infatti aumentate del 72 % nel periodo 1978-1982.

(21) A causa di tutti questi fattori e soprattutto a causa delle fortissime sottoquotazioni dei prezzi verificatisi proprio in un periodo in cui l'industria comunitaria incontra notevoli difficoltà, la Commissione ha stabilito che le importazioni in regime di dumping di taluni articoli sanitari di porcellana, originari della Cecoslovacchia e dell'Ungheria, considerati singolarmente, hanno provocato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

G. Interesse comunitario

(22) Dopo aver preso in considerazione gli interessi della Comunità, nonché il dumping ed il pregiudizio accertati in via preliminare, la Commissione

ha concluso che è necessario intraprendere un'azione.

H. Impegni

(23) Gli esportatori interessati sono stati informati dei principali risultati dell'indagine preliminare ed hanno presentato le loro osservazioni in merito; in seguito, gli esportatori cecoslovacchi e ungheresi hanno offerto determinati impegni riguardanti le rispettive esportazioni di taluni articoli sanitari di porcellana nella Comunità.

(24) Detti impegni consistono in un aumento dei prezzi all'esportazione nella Comunità al livello necessario per eliminare il dumping. Tali aumenti non superano comunque i margini di pregiudizio accertati dall'indagine.

(25) Di conseguenza, gli impegni assunti sono considerati accettabili e la procedura può pertanto essere conclusa senza ricorrere all'imposizione di un dazio antidumping.

(26) Il comitato consultivo non ha presentato obiezioni in merito,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione accetta gli impegni assunti dalla Czechoslovak Ceramics, Praga, Cecoslovacchia e della Ferunion, Budapest, Ungheria, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni articoli sanitari di porcellana, di cui alla voce ex 69.10 della tariffa doganale comune ed al corrispondente codice Nimexe 69.10-10, originari della Cecoslovacchia e dell'Ungheria.

Articolo 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni articoli sanitari di porcellana è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1983.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente